

VERBALE DI ACCORDO

Roma, 25 agosto 2016

In data odierna si sono incontrate le seguenti Parti:

- la Società Trasferitaria HCL Technologies Italy S.p.A. con sede legale a Vimodrone (Mi) in via Luigi Cadorna 73, P.I. 08740280964, nella persona del Sig. Kannan Pillai
- SLC-CGIL Lazio rappresentata dal Sig. Fabrizio Tola;

PREMESSO CHE

La IBM Italia S.p.A. (di seguito "IBM") e HCL Technologies Italy S.p.A. (di seguito "HCL") hanno comunicato alle OOSS ed alle rappresentanze aziendali, in data 6 Luglio 2016 l'intenzione di procedere a far data dal 1 Settembre 2016 al trasferimento del ramo d'azienda relativo alle attività di sviluppo ed assistenza dei prodotti IBM Workload Scheduler and Automation (dedicati all'automazione dei carichi di lavoro, pianificazione e monitoraggio di lavori su diverse piattaforme ed ambienti) e tutto il personale prevalentemente dedicato a tali attività di sviluppo e assistenza dei predetti prodotti (di seguito: "il Ramo") a seguito dell'acquisizione da parte di HCL del ramo stesso ex art. 47 Legge 428/90 e successive modificazioni.

- 1) In data 29 luglio 2016 è stata data comunicazione di esperita procedura con comunicazione inviata da Unindustria ai sensi degli artt. 47 e 47 comma 4bis della legge n. 428/90, fra IBM Italia S.p.A., HCL Technologies Italy S.p.A. e le OO.SS.
- 2) I lavoratori interessati sono 75 (Impiegati e Quadri), di cui uno attualmente dimissionario, con sede di lavoro a Roma. L'elenco nominativo dei lavoratori trasferiti è contenuto nell' Allegato 2.
- 3) Le parti si sono incontrate per effettuare l'armonizzazione dei trattamenti in sede tecnica aziendale il 27 Luglio 2016 e 5 Agosto 2016.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo le cui clausole sono inscindibili tra loro.

I rapporti di lavoro subordinato del personale appartenente al suddetto ramo aziendale proseguiranno senza soluzione di continuità e, per effetto del trasferimento di cui sopra, verranno disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Telecomunicazioni, con il mantenimento di un trattamento complessivo globalmente equivalente a quello attuale.

HCL, preso atto dell'impegno delle Organizzazioni Sindacali a mantenere un costruttivo sistema di relazioni sindacali improntato alla prevenzione del conflitto, conferma che per 24 mesi dalla data di trasferimento del ramo verrà mantenuta l'occupazione ai lavoratori oggetto della cessione di ramo, fatte salve le risoluzioni del rapporto di lavoro consensuali e quelle per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

HCL si impegna per la durata di 6 (sei) anni dalla data di acquisizione del ramo a garantire il mantenimento dell'operatività del sito di Roma.

Le OO.SS. prendono atto che non sono previste variazioni nell'attuale assetto territoriale del complesso aziendale ceduto, intendendosi per assetto territoriale l'ambito comunale.

In particolare nel presente accordo vengono definiti i seguenti trattamenti:

1. Inquadramento

La conversione delle categorie per il trasferimento al CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione avverrà secondo la tabella di seguito allegata

IBM	HCL
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8Q	Q

2. Orario di lavoro

Vengono trasferite e confermate le prassi, le normative e gli accordi in atto al momento della cessione. In particolare, in riferimento al regime di flessibilità dell'orario di lavoro è consentito ai lavoratori con mansione di impiegati e Quadri l'ingresso al lavoro nella fascia oraria dalle 08:00 alle 09:30, fermo restando l'obbligo di garantire l'intera prestazione lavorativa giornaliera.

3. Straordinari

Ai dipendenti trasferiti verranno applicate le condizioni attualmente presenti in IBM. HCL predisporrà quanto necessario all'interno del sistema di rilevazione presenze e nel sistema di paghe e contributi, per recepire le attuali maggiorazioni previste in IBM. Si faccia riferimento all'Allegato 1 per ulteriori dettagli.

4. Reperibilità e call out

Ai dipendenti trasferiti verranno applicate le condizioni attualmente presenti in IBM. HCL predisporrà quanto necessario all'interno del sistema di rilevazione presenze e nel sistema di paghe e contributi, per recepire le attuali maggiorazioni previste in IBM. Si faccia riferimento all'Allegato 1 per ulteriori dettagli.

5. Turni

Nello svolgimento dell'attività lavorativa non sono previste, di norma, prestazioni di lavoro in regime di turnazione. Qualora per necessità contingenti si dovessero rendere necessarie tali prestazioni, l'azienda applicherà ai lavoratori oggetto della cessione di ramo i trattamenti indicati dall'accordo aziendale del 16 marzo 1994 (vedi Allegato 1).

6. Ferie e Permessi

A tutti i lavoratori oggetto della cessione verranno riconosciuti 14 giorni di PAR ai quali si aggiungono il godimento della festività del 4 novembre, spostata alla domenica successiva e delle festività che occorrono nei giorni di sabato e domenica.

Inoltre, siccome il Contratto dei Metalmeccanici prevede a partire dal 18° anno quattro giorni di ferie in più rispetto al Contratto delle Telecomunicazioni, al fine di garantire analoghi trattamenti, al personale HCL trasferito da IBM con almeno 18 anni di anzianità verranno aggiunti ulteriori 4 giorni di PAR

come da Policy HCL in uso. Ciò varrà, al raggiungimento del requisito, anche per il personale che alla data del passaggio deve ancora raggiungere il 18° anno di anzianità.

7. Trattamento economico – Armonizzazione

La retribuzione mensile presso HCL sarà oggetto di armonizzazione come segue:

- La somma degli istituti retributivi parti della voce Totale competenze nel cedolino IBM : minimo contrattuale, elemento distintivo di categoria del 7° livello, terzo elemento, indennità funzione per quadri, superminimo non assorbibile, scatti anzianità, complemento scatti sarà consolidata come non assorbibile e ridistribuita nelle voci del cedolino HCL;
- le voci IBM superminimo assorbibile da promozione e superminimo assorbibile CCNL saranno consolidate assorbibili e contenute in apposita voce nel cedolino HCL;
- la somma degli istituti retributivi denominati quarto e quinto elemento presenti nel cedolino IBM, saranno consolidate e non assorbibili;
- Verranno inoltre considerate non assorbibili: a) incremento salariale annuo, pari ad Euro 96,00 lordi, per indennità Telelavoro come da punto 15 che segue. b) incremento salariale erogato da HCL ad integrazione della attuale retribuzione, al momento del trasferimento, per un valore pari al 2% dell'attuale RAL.

8. Anzianità

L'anzianità di servizio maturata in IBM verrà conservata in HCL ai fini di tutti i relativi istituti contrattuali economici e normativi secondo le correnti disposizioni CCNL Telecomunicazioni. Ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità da maturare, HCL procederà come segue:

- Gli scatti ancora da maturare in HCL in base al CCNL TLC sino ad un massimo totale di 7.
- L'erogazione degli stessi scatti avverrà ogni 2 anni.
- Inoltre anche per coloro che hanno raggiunto un numero massimo di 5 scatti in IBM verrà garantito loro un massimo di ulteriori 2 scatti in HCL sino ad un massimo totale di 7.
- L'Anzianità maturata al 31 agosto continuerà a decorrere in HCL.

9. Piano medico aziendale

I lavoratori oggi attivi, ed oggetto del trasferimento accederanno ai servizi forniti da Unisalute. Il piano messo a disposizione da HCL ed aggiornato in occasione del trasferimento in oggetto, fornirà prestazioni in linea con la CADGI. Le prestazioni della polizza sanitaria e le relative strutture convenzionate formeranno oggetto di apposita comunicazione aziendale entro il mese di settembre 2016.

9.1 Oneri a carico del lavoratore

Il contributo annuo del lavoratore al fondo, di cui al punto 9, rimarrà fondamentalmente analogo all'attuale contributo CADGI rispettando in sostanza le stesse percentuali di ricalcolo delle aliquote. Tale contributo sarà rateizzato e trattenuto nella busta paga mensilmente. Le Parti si danno atto che il fondo Unisalute non fornisce accesso post-pensione.

10. Polizze assicurative e Vita

L'azienda metterà a disposizione dei lavoratori acquisiti polizze assicurative e Vita sostanzialmente equivalenti a quelle messe a disposizione da IBM.

11. Malattia

Ai dipendenti trasferiti verranno applicate le condizioni e le regole attualmente presenti in IBM, confermando la prassi in atto che non prevede, in caso di assenza per i primi 2 giorni lavorativi l'obbligo di presentazione del certificato medico.

12. Piano pensionistico integrativo

HCL richiederà di aderire al Fondo Pensione per i Dipendenti IBM e, conseguentemente, nel caso l'adesione sia accolta dal Fondo Pensione per i Dipendenti IBM, le posizioni contributive dipendenti resteranno invariate e continueranno a fruire delle prestazioni offerte dal citato Fondo. La Società Trasferitaria verserà i contributi al Fondo Pensione seguendo gli stessi schemi contributivi utilizzati da IBM al momento della cessione. Resta inteso che continueranno ad essere applicate le vigenti disposizioni di legge riguardanti la destinazione o meno del TFR al Fondo Pensione.

13. Variabile e Merit Increase

HCL applicherà unilateralmente, secondo la propria policy un piano di retribuzione variabile, analogo al piano GDP IBM, ovvero mantenendo le stesse opportunità di guadagno, e basato su prestazione e risultati individuati.

Inoltre, HCL applicherà anche ai dipendenti provenienti da IBM l'eleggibilità al piano di Merit Increase, secondo la policy HCL.

14. Ticket restaurant

HCL applicherà a tutti i dipendenti acquisiti da IBM, il trattamento già in uso per il personale HCL in forza, ovvero erogando un ticket del valore di 9€ cartaceo, in linea con quanto previsto dalla legge in materia di tassazione.

Resta inteso che non sarà più effettuata la trattenuta di euro 1,03 già pagata dai dipendenti quale contributo per il pasto in IBM.

15. Telelavoro

L'azienda si impegna a mantenere in essere le modalità di telelavoro come da accordo IBM del 10 luglio 2003. Visto il contesto, si ritiene non necessaria la formazione di una commissione paritetica di controllo in materia. L'azienda riconosce validità fino a scadenza dei contratti individuali di telelavoro con l'impegno di rinnovo, fatta salva la compatibilità del telelavoro a domicilio con la mansione e con la collocazione organizzativa del richiedente come espresso nell'art. 18.3.1 dell'accordo stesso.

L'azienda riconoscerà a tutti i lavoratori oggetto della cessione un incremento salariale di 96 € annuo in sostituzione dell'indennità di 22 € mensili pro rata, visto l'attuale modalità media di fruizione di due giorni a settimana. Per quanto riguarda il rimborso spese di connessione internet, l'azienda fissa a 50 € il massimo rimborsabile al mese su presentazione di fattura fiscale.

16. Rimborsi spese viaggio fuori sede ed importo forfettario


In caso di trasferte fuori sede, l'azienda oltre al rimborso spese pasti giornaliero per un massimo di 45 €, a fronte di ricevuta, e 35 € senza presentazione di ricevuta, al fine di mantenere il trattamento presente in IBM in materia di importo forfettario giornaliero riconosce un indennizzo di 15 € al giorno qualora la trasferta fosse di durata superiore a 12 ore, inclusi i tempi di viaggio.

16.1 Rimborsi spese viaggio servizio con autovettura personale

In occasione dei viaggi di servizio (sia nell'ambito del comune sede di lavoro che fuori da esso), effettuati tramite utilizzo del proprio mezzo di trasporto, verranno rimborsati i km in base al Tariffario ACI, aggiornato semestralmente.

17. Trattamento fiscale

Ciascun trattamento si intende al lordo di ogni ritenuta applicabile per legge.



Allegato 1

1) Reperibilità

Reperibilità

L'Azienda comunicherà alla RSU locale, che potrà richiedere apposito incontro di esame preventivo, l'istituzione di nuovi turni di reperibilità fornendo dettagli sul reparto e sul numero di lavoratori coinvolti. Il calendario delle reperibilità dovrà essere reso noto almeno con un mese di anticipo. La reperibilità, salvo casi eccezionali, non potrà avere frequenza superiore ad una settimana o 7 gg nell'arco di un mese e comprendere più di un sabato e/o una domenica al mese.

Il trattamento previsto per il lavoratore impegnato nella reperibilità è il seguente:

Arco Temporale	Trattamento
Per l'intera settimana	28 ore di retribuzione omnicomprensive
Negli altri casi	retribuzione del 33% delle ore di copertura in orario diurno (08-20) e 25% delle ore di copertura notturne (20-08)

In caso di intervento effettivo, in aggiunta al trattamento di reperibilità, sarà riconosciuto:

A. pagamento delle spese di viaggio come da normativa aziendale vigente alla data, ove applicabile, qualora il viaggio relativo sia da intendersi aggiuntivo rispetto a quanto effettuato normalmente dal lavoratore interessato

B. bonus di tre ore al primo intervento per turno di reperibilità

C. pagamento delle ore di intervento effettivo, compreso l'eventuale tempo viaggio (come sopra specificato), secondo lo schema seguente:

Domenica e festivi	pagamento sola maggiorazione 65% in orario diurno pagamento sola maggiorazione 80% in orario notturno recupero retribuito totale delle ore, con arrotondamento alla mezza giornata superiore
22:00 - 07:00	pagamento attività lavorativa con maggiorazione del 65% e recupero retribuito delle ore effettuate
Sabato	maggiorazione 65%, recupero retribuito di metà delle ore effettuate e pagamento dell'altra metà
Altri orari	maggiorazioni in uso in azienda alla data

Nel caso di prestazione effettiva di almeno tre ore in orario notturno (nella fascia 00:00 - 6:00), il recupero, qualora contemplato, dovrà essere effettuato il primo giorno lavorativo, successivo a quello della prestazione. Per quanto attiene le ipotesi in cui il lavoratore sia, su chiamata, richiesto di operare dalla propria abitazione o dal diverso luogo presso il quale sia in reperibilità, verrà liquidato un bonus di 1,5 ore per la sola prima chiamata oltre a un importo pari alle ore effettivamente lavorate e risultanti dalla rapportistica di intervento con una franchigia di 30 minuti complessivi per singolo turno di reperibilità intendendo per il medesimo l'arco temporale intercorrente tra la fine dell'orario di lavoro del giorno precedente e l'inizio dell'orario di lavoro del giorno successivo. In caso di successivo intervento nello stesso turno di reperibilità con necessità di uscita il sopra indicato bonus di 1,5 ore confluirà nel bonus ordinario di call out di tre ore.

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 25 agosto 2016, in Roma si sono incontrate le seguenti Parti:

- la Società Trasferitaria HCL Technologies Italy S.p.A. con sede legale a Vimodrone (Mi) in via Luigi Cadorna 73 , P.I. 08740280964, nella persona del Sig. Kannan Pillai
- SLC-CGIL Lazio rappresentata dal Sig. Fabrizio Tola;

Le parti, in subordine all'esito positivo della trattativa sull'armonizzazione e alla sottoscrizione dell'Accordo, concordano sul riconoscimento ai lavoratori interessati di una somma una-tantum differenziata a seconda dell'età anagrafica raggiunta al 1° settembre 2016 (data del trasferimento) come compensazione di qualsiasi trattamento e benefit.

Tale somma, al lordo delle ritenute di legge, sarà pari a:

- diecimila euro per i lavoratori con età inferiore a 48 anni;
- quattordicimila euro per i lavoratori con età compresa tra 48 e 57 anni;
- diciassettemila euro per i lavoratori con età compresa tra 57 e 60 anni;
- diciannovemila euro per i lavoratori con età superiore a 60 anni

Tale somma sarà riconosciuta solo a fronte della sottoscrizione, entro il mese di ottobre 2016, di apposito Verbale di Conciliazione in sede sindacale avente natura transattiva che avrà ad oggetto nello specifico:

- la rinuncia ad eventuali rivendicazioni nei confronti di IBM Italia S.p.A. collegata direttamente o indirettamente all'operazione di trasferimento oltre all'accettazione dei contenuti economici e normativi dell'armonizzazione così come condivisa nel Verbale di Accordo sottoscritto in data odierna;
- la rinuncia ad eventuali rivendicazioni di qualsiasi genere e natura nei confronti della Soc. HCL con riferimento al pregresso rapporto di lavoro in IBM.

Si precisa che, trattandosi di un anticipo per un trattamento futuro, per mantenere l'eleggibilità e godere della Somma, così come dettagliata nei paragrafi che precedono, è richiesta la permanenza in azienda per almeno 12 mesi dalla data di ingresso (sino a 31 agosto 2017). In caso di dimissioni l'importo al netto delle tasse percepito effettivamente dal lavoratore sarà trattenuto dalle spettanze di fine rapporto.

Letto, confermato e sottoscritto.

per HCL Technologies Italia



KANNAN PILLAI

Roma, 5 settembre 2016

per SLC-CGIL Lazio



In data 5 settembre 2016 la R.S.U. HCL Roma aderisce ai contenuti del presente accordo.

Per HCL Technologies Italia

Per R.S.U. HCL Roma